

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE INFINITO O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOMAZZO CO VIA DEL LAVORO 5

Numero REA: CO - 296779

Codice fiscale: 03115300133

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio n.3383/2645	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INFINITO O.N.L.U.S."	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera	
	dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi	
	e/o stabilimenti operativi aventi carattere di	
	sedi secondarie o di succursali sia in Italia che	
	nei Paesi della Comunità Europea.	
	La Società ha sede legale in Lomazzo (CO).	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti	
	attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali sulle cooperative,	
	nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove	
	ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato	
	patrimoniale sia superiore ad un milione di Euro,	
	salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a	
	cura del Ministero delle attività produttive come	

	previsto per legge, la società dovrà essere	
	disciplinata dalle disposizioni in materia di	
	società per azioni e dovranno di conseguenza	
	essere adottate le necessarie modifiche allo	
	statuto sociale.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2058;	
	tale durata potrà essere prorogata con	
	deliberazione della Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3	
	Scopo della Cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	di cui all'art. 4, finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma punto b), della legge	
	8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa è retta dal principio della	
	mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art.	
	2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in	
	materia di cooperazione.	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono	

	perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata dell'Azienda,	
	continuità di occupazione e migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione	
	alle concrete esigenze produttive la Cooperativa	
	stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi	
	altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata continuativa.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere	
	stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non	
	soci, al fine del conseguimento dello scopo	
	sociale, ma dovrà essere prevalente lo scambio	
	mutualistico, e cioè l'attività svolta nei	
	confronti dei soci.	
	La società si propone:	
	1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente	
	remunerato e distribuito;	
	2. di assicurare ai propri Soci un'adeguata	
	remunerazione del capitale investito entro i	
	limiti consentiti dalle leggi che regolano la	
	cooperazione;	
	3. di stimolare lo spirito di previdenza, di	
	risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità	

	delle vigenti disposizioni di legge in materia di	
	raccolta del risparmio, anche istituendo una	
	sezione di attività - appositamente regolamentata	
	- per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più	
	ampio conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. di destinare apposite somme per arricchire i	
	trattamenti pensionistici, l'assistenza alle	
	malattie e quella infortunistica.	
	La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti,	
	alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,	
	agli Organismi periferici, regionali e	
	provinciali, nel cui ambito territoriale è la	
	propria sede sociale, nonché alle Associazioni per	
	la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 4	
	Oggetto della Cooperativa sono le attività di	
	seguito indicate, da svolgersi valendosi	
	principalmente dell'attività dei soci cooperatori	
	e delle persone considerate svantaggiate a norma	
	dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:	
	1. Logistica delle merci: trasporto merci per	
	conto terzi, stoccaggio e movimentazione di	

	magazzino, custodia, movimentazione interna e	
	facchinaggio e quant'altro complementare ed	
	ausiliario allo spostamento e mobilità delle	
	merci, ivi compresi i servizi di assemblaggio,	
	imballaggio, etichettatura,	
	confezionamento/sconfezionamento di ogni materiale	
	e, più in generale, la gestione integrata di	
	magazzini, parcheggi, depositi e simili per conto	
	terzi.	
	2. Logistica delle attrezzature e dei beni: studio	
	dei layout, movimentazione e/o trasloco di mobili	
	e attrezzature, stoccaggio e custodia.	
	3. Trasporto delle persone, anche con disabilità,	
	autonoleggio, servizio scuolabus con autista.	
	4. Studio, progettazione, realizzazione,	
	conduzione e manutenzione di impianti tecnologici	
	ed ausiliari per il funzionamento delle imprese:	
	impianti di riscaldamento, condizionamento e	
	refrigerazione, impianti elettrici, impianti	
	idraulici, sistemi di comunicazione wire e/o	
	wireless, opere murarie, opere da fabbro, lavori	
	di imbiancatura, lavori di muratura, sistemi di	
	sicurezza, custodia e protezione dei beni	
	manutenzione di opere edili, opere edili in	
	genere, imbiancatura, idraulica, elettrica.	

	5. Pulizia, disinfezione e disinfestazione,	
	derattizzazione, defogliazione, sanificazione di	
	ambienti industriali, commerciali, nonché ad uso	
	privato o pubblico, manutenzione di aree verdi,	
	pulizia di locomotive, vetture ferroviarie,	
	autobus e stazioni ferroviarie.	
	6. Costruzione e gestione di impianti di	
	stoccaggio, riciclaggio e smaltimento e gestione	
	di piattaforme ecologiche e servizi di raccolta	
	differenziata, selezione diretta dei medesimi	
	prodotti, gestione di servizi di selezione di	
	materiale proveniente da raccolta differenziata;	
	impianti di depurazione delle acque reflue e di	
	vegetazione e disinquinamento in relazione alle	
	attività produttive e civili; impianti di	
	distruzione e riciclaggio del rifiuto o di	
	depolimerizzazione.	
	7. Gestione di servizi di promozione ambientale e	
	prestazione di servizi di nettezza urbana,	
	spazzamento, educazione all'ambiente, gestione di	
	isole ecologiche, servizi di trasporto di	
	materiale proveniente da raccolte differenziate;	
	la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di	
	rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri,	
	rifiuti speciali, industriali, rifiuti solidi	

	urbani, speciali.	
	8. Gestione e custodia di parcheggi.	
	9. Servizio di manutenzione dei servizi	
	cimiteriali, esecuzione di manutenzione stradale.	
	10. Attività di maneggio.	
	11. Esecuzione di traslochi.	
	12. Sgombero e demolizione, conferimento a	
	discariche ed aree di raccolta autorizzate.	
	13. Attività di lavanderia, stireria, sartoria.	
	14. Gestione di bar, ristoranti, pizzerie.	
	15. Servizi di guardiania e sorveglianza di	
	edifici, impianti, aree urbane, anche attraverso	
	sistemi tecnologici di controllo a distanza.	
	16. Importazione, esportazione,	
	commercializzazione in tutte le forme di prodotti	
	e servizi connessi od anche solo ausiliari alle	
	attività indicate.	
	17. Servizi di attività di custodia e attività di	
	bidello.	
	18. Organizzazione e gestione di mense pubbliche o	
	private, refezioni scolastiche di asili o	
	comunità, servizio cuoco, aiuto cuoco, ecc.	
	19. Assistenza scolastica a favore di alunni in	
	genere ed a favore di alunni disabili o in	
	situazioni di disagio, gestione di laboratori	

	scuola.	
	20. Volantinaggio, affissioni, servizi alla	
	comunità e in genere lavori che non necessitano di	
	un elevato grado di scolarizzazione o di	
	particolari competenze al fine dell'inserimento	
	nel mercato del lavoro delle persone con maggiori	
	difficoltà di impiego quali irrigazione, lavaggio,	
	sgombero neve.	
	21. Ai fini dell'inserimento dei soggetti	
	disagiati ex legge n. 381/91 la cooperativa potrà	
	curare:	
	22. La realizzazione di corsi di formazione	
	professionale rivolti alla formazione e alla	
	qualificazione professionale, anche rivolti ai	
	giovani, ai fini del loro inserimento nel mercato	
	del lavoro, alla collocazione lavorativa dei	
	giovani portatori di handicap; alla qualificazione	
	e riqualificazione dei lavoratori disoccupati e	
	immigrati o comunque svantaggiati.	
	23. La formazione dei lavoratori mirata allo	
	svolgimento dei compiti ai quali essi sono	
	chiamati inerenti alla sicurezza del lavoro.	
	24. La progettazione e il coordinamento di tutte	
	le attività di ricerca, formazione e scambio	
	formativo attivate dagli organismi territoriali,	

	regionali, nazionali e internazionali.	
	25. Coordinare e curare i rapporti con gli enti	
	locali e con tutti gli organi istituzionali ai	
	vari livelli nel settore della formazione	
	professionale.	
	26. Il coordinamento di piani regionali e	
	territoriali nel campo delle attività formative	
	(anche secondo eventuali linee di intervento sulla	
	formazione professionale) previste dalla	
	programmazione regionale, nazionale e comunitaria,	
	nel quadro delle politiche sul mercato del lavoro.	
	27. La promozione e il coordinamento della	
	costituzione di filiali e centri territoriali.	
	28. La progettazione e il coordinamento e	
	l'attuazione di progetti di formazione e	
	aggiornamento per i formatori.	
	29. L'istituzione, il coordinamento e la gestione	
	di centri e corsi di formazione professionale	
	direttamente e/o tramite strutture convenzionate.	
	30. La promozione e l'organizzazione di convegni,	
	congressi, dibattiti e manifestazioni inerenti	
	alle proprie finalità.	
	31. La ricerca, la progettazione, la consulenza,	
	la direzione e l'elaborazione di sistemi di	
	qualità ambiente e sicurezza aziendali rivolti ai	

	fini dell'ottenimento di certificazioni, con	
	conseguente formazione e miglioramento dei sistemi	
	della qualità stessa.	
	32. La prestazione di servizi di controllo e di	
	igiene ambientale, prevenzione infortuni e	
	malattie professionali inerenti gli ambienti di	
	lavoro e di vita mediante corsi di formazione e	
	così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	33. La gestione in attività e servizi di	
	assistenza domiciliare ad anziani, a malati, agli	
	handicappati, agli invalidi, nelle sue molteplici	
	forme anche in casi di degenza presso gli	
	ospedali, case di cura, casa di riposo e luoghi di	
	villeggiatura.	
	34. La gestione di servizi di assistenza a	
	domicilio ai minori garantendone la cura, la	
	sorveglianza, la salvaguardia, la gestione di	
	asilo nido e infantili, compreso il sostegno	
	scolastico e di recupero trasporto ed	
	accompagnamento: minori, alunni, disabili, anziani.	
	35. La gestione di servizi e centri di	
	riabilitazione, centri di educazione psico-fisica	
	per anziani, handicappati e inabili al lavoro e i	
	soggetti a rischio emarginazione sociale, centri	

	sportivi, centri diurni e altre strutture con	
	carattere animativo e finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, nonché altre iniziative	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale, quali, a titolo esemplificativo, CAG	
	(centri aggregazioni giovanile), catalogazione e	
	gestione dei centri bibliotecari.	
	36. L'attività di sensibilizzazione ed animazione	
	della comunità locale entro cui opera, al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno.	
	37. L'attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti.	
	38. L'organizzazione di momenti di incontro,	
	rappresentazioni teatrali, mostre e qualsiasi	
	attività culturale ricreativa tendente a creare	
	sensibilità e conoscenza intorno a temi diversi	
	riguardanti la vita sociale della comunità	
	mediante la stampa e l'utilizzo di mezzi vari di	
	informazione.	
	39. La prestazione di servizi di supporto alle	
	imprese ed allo svolgimento di attività lavorative	

	quali centralino, segreteria, archiviazione, ecc.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi nonché, tra l'altro, per la sola	
	identificazione esemplificativa:	
	40. Concorrere ad aste pubbliche e private ed a	
	licitazioni private ed altre.	
	41. Istituire e gestire cantieri, stabilimenti,	
	officine, impianti e magazzini necessari per	
	l'espletamento delle attività sociali.	
	42. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in società di capitali comunque	
	costituite, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale.	
	43. Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed	
	Organismi economici, consortili e fidejussori	
	pubblici o privati, diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	44. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	

	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto	
	dei limiti previsti dalle vigenti leggi.	
	45. Favorire e sviluppare iniziative sociali,	
	mutualistiche, previdenziali, assistenziali	
	culturali e ricreative sia con creazione di	
	apposite Sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei. Per agevolare il	
	conseguimento dello scopo sociale e quindi la	
	realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa	
	potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5	
	Il numero dei Soci è illimitato; non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono	
	essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di	
	età o siano in grado di acquisire la	
	professionalità necessaria all'esercizio di	
	mestieri attinenti alla natura della attività	
	della Cooperativa e che, per la loro capacità	

	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente ai	
	lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo. Qualora la	
	Cooperativa superi i nove soci possono aderire	
	alla Cooperativa Soci persone giuridiche. Possono	
	essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, come soci persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle Cooperative sociali. Possono essere	
	ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, che prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci cooperatori volontari sono iscritti in una	
	apposita sezione del libro dei soci, il loro	
	numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori	
	volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le	
	prestazioni dei soci cooperatori volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	

	operatori professionali. Nel caso in cui, con	
	apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta	
	dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia	
	cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dello scopo sociale, è data	
	facoltà ai Soci stessi di conferire i propri	
	risparmi nel Fondo all'uopo istituito. Le attività	
	finanziarie non potranno comunque essere	
	prevalenti o nei confronti del pubblico,	
	precisandosi che si considerano nei confronti del	
	pubblico anche le operazioni nei confronti dei	
	soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti	
	più di cinquanta.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà	
	presentare all'Organo Amministrativo domanda	
	scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome; luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione delle attitudini e capacità	
	professionali;	
	c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone	
	di sottoscrivere, per importo non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge e del presente	
	Statuto;	

	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto,	
	ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali.	
	La domanda di ammissione da parte del Socio	
	sovventore, se persona fisica, dovrà contenere	
	quanto indicato nel primo comma ad esclusione	
	della lettera b).	
	Se Ente, Organismo o Persona giuridica dovrà	
	contenere:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	b) delibera di autorizzazione con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentare	
	l'Ente, Organismo o Persona giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) ammontare del Capitale Sociale che si propone	
	di sottoscrivere nel rispetto del limite minimo	
	stabilito dal presente Statuto;	
	e) copia dello Statuto e della delibera di	
	autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità, delibera entro sessanta giorni	
	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale. La	
	delibera di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata a cura dell'Organo	
	Amministrativo nel libro dei soci. Qualora	
	l'accoglimento della domanda di ammissione anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla	
	categoria speciale determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del	
	codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per	
	la cooperativa sociale di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni,	
	l'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea	
	per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci dopo	
	che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione	
	dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	l'Organo Amministrativo deve motivare entro	
	sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'organo	

	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data	
	dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo	
	illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci. Il domicilio dei	
	Soci, relativamente a tutti i rapporti con la	
	Società, è quello risultante dal Libro dei Soci;	
	il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente	
	ogni variazione dei dati previsti dal presente	
	articolo. Non possono essere Soci gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché	
	coloro che abbiano interessi diretti o indiretti	
	in Imprese che perseguono oggetti sociali identici	
	o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa,	
	senza assenso espresso da parte dell'Organo	
	Amministrativo.	
	ART. 7	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se	
	e nella misura stabilita dall'Organo	
	Amministrativo ed in nessun caso restituibile.	
	Essi sono, inoltre, obbligati:	
	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto	
	con le modalità e nei termini previsti dal	

	successivo art. 24;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa	
	in relazione alla quantità e qualità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	Regolamento Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato	
	dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano	
	esclusivamente ai Soci cooperatori.	
	Il socio che non partecipa all'amministrazione ha	
	diritto di avere dall'Organo Amministrativo	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	ART. 8	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorchè non	
	titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di	
	associarsi a Società che perseguano identici scopi	

	sociali, o che comunque esplicino attività nel	
	medesimo settore economico-produttivo, salvo	
	specifico assenso dell'Organo Amministrativo in	
	ordine a particolari motivi di convenienza	
	attinenti allo sviluppo delle relazioni	
	interaziendali tra Cooperative dello stesso	
	settore. E', altresì, vietato al Socio	
	cooperatore, ancorchè non titolare di rapporto	
	ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito	
	a favore di terzi esercenti Imprese che operano	
	nel medesimo settore economico-produttivo della	
	Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti	
	in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo	
	Amministrativo. Il Socio deve, inoltre, astenersi	
	anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere	
	comportamenti incompatibili con l'affidamento che	
	la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine	
	professionale e personale a partecipare alla	
	attività sociale ed al conseguimento degli scopi	
	sociali.	
	ART. 9	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione	

	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	acquisire, completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie dei medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, anche parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo	
	amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di	
	inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o	

	di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in	
	misura comunque non superiore al 500% (cinquecento	
	per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita	
	il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	
	soci. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal	
	presente statuto, alla data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, il socio	

	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo	
	i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni	
	di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti in via generale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. 10	
	La qualità di Socio si perde per recesso,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento	
	dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può	
	recedere il Socio cooperatore:	
	a) che non si trovi più in grado, per gravi e	
	comprovati motivi di ordine familiare o personale,	

	di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa	
	per temporanea indisponibilità di occasioni di	
	lavoro.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del	
	presente Statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda,	
	mentre per il rapporto di prestazione mutualistica	
	il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale	
	periodo di preavviso previsto dal regolamento.	
	Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e	
	le azioni di partecipazione cooperativa potranno	
	indicare un termine decorso il quale il titolare	
	della azione avrà diritto a recedere dalla	
	società. In ogni caso il socio sovventore o	
	titolare di azione di partecipazione cooperativa	
	dopo cinque anni dalla data di ammissione alla	
	cooperativa, avrà diritto di recedere.	
	ART. 12	
	Salvo interesse della cooperativa alla	
	prosecuzione del rapporto societario l'esclusione	

	viene deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle	
	deliberazioni degli Organi Sociali;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto	
	del rapporto mutualistico si renda responsabile di	
	inadempimenti che incidano sull'elemento	
	fiduciario, nonché nei casi di riduzione	
	individuale o collettiva di personale per esigenze	
	tecniche, organizzative, produttive, aziendali,	
	per superamento del periodo di conservazione del	
	posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato	
	superamento del periodo di prova, per mancato	
	raggiungimento degli obiettivi formativi o	
	partecipativi da parte dei soci speciali;	
	c) che non partecipi per più di tre volte	
	consecutive alle Assemblee regolarmente convocate	
	in difetto di idonei motivi da comunicare entro i	
	cinque giorni successivi;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso	
	nel versamento delle quote sottoscritte o delle	
	azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	

	la Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 8;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da	
	renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale	
	passata in giudicato per reati infamanti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito	
	durante il corso del rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione di vecchiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del	
	rapporto di prestazione mutualistica	
	contestualmente, o alla scadenza del termine di	
	preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai Soci destinatari	
	mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a	
	mano.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per	
	le richieste di recesso presentate da Soci e per	
	l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ART. 14	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il	

	diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi	
	effettivamente versato, o successivamente	
	incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del Bilancio di esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al Socio, divenga operativo. Il rimborso, fatto	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito certo, verrà effettuato nei	
	termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su	
	richiesta scritta dell'interessato. Il	
	sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio a titolo di ristorno	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	ART. 15	
	In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso	
	della quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo. In caso di	
	morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata	

	e rivalutata si matura nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente articolo.	
	ART. 16	
	I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio	
	cooperatore defunto dovranno richiedere in forma	
	scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno	
	della scadenza dei sei mesi indicati	
	rispettivamente agli artt. 14 e 15.	
	Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, idonea documentazione ed	
	atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi	
	diritto alla riscossione e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione medesima. Le quote per	
	le quali non sarà richiesto il rimborso entro il	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate	
	verranno destinate al fondo di riserva legale.	
	TITOLO V	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ART. 17	
	In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del Socio cooperatore titolare di un	
	rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di	
	lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione	

	sono disciplinate dall'apposito Regolamento	
	Interno.	
	Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo	
	Amministrativo, è approvato dalla Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste dall'art. 2479	
	bis. C.C.	
	ART. 18	
	Il Regolamento Interno può stabilire quando, in	
	relazione a indici oggettivi di carattere	
	economico produttivo e finanziario, può	
	configurarsi lo stato di crisi aziendale; può	
	altresì prevedere le misure da adottare per farvi	
	fronte in conformità con il piano di crisi	
	approvato dall'Assemblea. Analoga competenza è	
	attribuita al Regolamento in tema di promozione di	
	nuova imprenditorialità. E' facoltà della	
	Cooperativa istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative in quelle	
	previste dalle vigenti leggi in materia.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa	
	può emettere titoli di debito, nonché strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, collocandoli	

	presso investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale ed investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 C.C. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero	
	dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì	
	i compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli	
	di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto	
	compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto	
	ART. 20	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci,	
	denominati "soci sovventori", che investono	

	capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa. Possono	
	essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche. A ciascun socio sovventore non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti,	
	qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato. Il numero complessivo dei voti	
	attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da	
	non superare un terzo del totale dei voti	
	complessivamente spettanti alla base sociale,	
	inteso come somma dei voti spettanti ai soci	
	cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del	
	diritto di voto del socio sovventore spetta a	
	colui che, alla data dell'assemblea, risulta	
	iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.	
	I soci sovventori, persone fisiche, e i	
	rappresentanti dei soci sovventori persone	
	giuridiche, possono essere nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque	
	essere costituita dai soci cooperatori. Il	
	rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato,	
	in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito regolamento.	
	ART. 21	
	Qualora la Cooperativa superi i limiti per	

	l'applicazione obbligatoria della normativa	
	prevista per le società per azioni, con	
	deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5,	
	legge 59/1992.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili. Le	
	azioni di partecipazione cooperativa possono	
	essere emesse per un ammontare non superiore alla	
	minore somma tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili e del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza	
	Sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa	
	devono essere offerte in opzione, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa. Le azioni di	
	partecipazione cooperativa sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili in misura non superiore a	
	due punti percentuali rispetto alla remunerazione	
	delle quote dei soci cooperatori stabilita	

	dall'Assemblea dei Soci. All'atto dello	
	scioglimento della società cooperativa le "azioni	
	di partecipazione cooperativa" hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre	
	azioni o quote, per l'intero valore nominale. La	
	riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	delle perdite non comporta riduzione del valore	
	nominale delle "azioni di partecipazione	
	cooperativa", se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote. La regolamentazione delle	
	"azioni di partecipazione cooperativa" sarà	
	disciplinata, in conformità alla normativa vigente	
	in materia, da apposito regolamento. Con apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative	
	delle procedure di programmazione di cui alla	
	linea del presente articolo. L'assemblea speciale	
	degli azionisti di partecipazione determina le	
	modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di	
	partecipazione può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee	
	dei soci, con facoltà di impugnarne le	

	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO	
	ART. 22	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal	
	capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna, del valore	
	minimo di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero);	
	b) dagli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione;	
	c) dalle quote o azioni dei soci sovventori,	
	ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale di cui al presente	
	statuto;	
	d) dalle azioni di partecipazione cooperativa,	
	ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) destinate alla realizzazione di	
	programmi pluriennali di sviluppo ed	

	ammodernamento;	
	e) dalla riserva legale formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	f) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le	
	somme versate dai soci;	
	g) dalla riserva straordinaria;	
	h) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote e	
	azioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente,	
	non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 23	
	Il capitale sottoscritto potrà essere versato a	
	rate e precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto	
	della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi	
	dall'Organo Amministrativo e comunque entro due	

	anni dalla sottoscrizione.	
	Le quote/azioni non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali	
	il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli	
	previsti nel titolo soci del presente statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga	
	comunque la cooperativa alla stipula del contratto	
	di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella	
	forma di cui era titolare il cedente, né in altra	
	forma.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera	

	e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione può attivare le	
	procedure arbitrali. Le azioni possedute dai soci	
	sovventori possono essere trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	Amministrativo. Il socio sovventore che intende	
	trasferire le azioni deve comunicare all'Organo	
	Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo	
	Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intenda	
	trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo	
	provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sovventore	
	sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	ART. 24	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario,	
	da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano	
	le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera	
	sulla copertura delle perdite. L'assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura	
	del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci	
	cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22,	
	fatta salva l'eventuale qualificazione degli	
	stessi ristorni come componenti negativi di	
	esercizio;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	

	limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, delle azioni	
	dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le	
	modalità stabiliti dal presente statuto e in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;	
	g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se	
	il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è	
	superiore ad un quarto; potrà essere destinato	
	all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto	
	degli utili;	
	h) la restante parte a riserva straordinaria	
	ovvero ai fondi di cui alla lettera h) dell'art.	
	23.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa	
	alla destinazione di cui alle lettere c), d), e),	
	g) ed h), che la totalità degli utili, fatto salvo	
	quanto indicato nella lettera b), venga devoluto	
	al fondo di riserva di cui alla lettera a). La	
	ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai	
	sensi del precedente articolo 22, è consentita	

	solo una volta effettuate le destinazioni degli	
	utili di cui alla precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 25	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) gli Amministratori;	
	c) il Presidente o l'Amministratore Unico;	
	d) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 26	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, del presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione. In ogni caso sono riservate alla	
	competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione	
	del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del	

	collegio sindacale e la relativa remunerazione;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea	
	per delega scritta conferita ad un altro socio. Il	
	socio delegato non potrà avere più di cinque	
	deleghe.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro i 120 (centoventi) giorni, o per speciali	
	motivi, entro i 180 (centottanta) giorni	
	successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.	
	ART. 27	
	Le Assemblee sono convocate con lettera	
	raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione - che deve essere	
	fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima -	
	ovvero mediante affissione dell'avviso di	

	convocazione su apposito Albo presso la sede	
	sociale almeno 10 (dieci) giorni prima	
	dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della	
	suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i Soci con diritto di voto,	
	tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci	
	effettivi. L'Organo Amministrativo potrà, a sua	
	discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria	
	prevista dal primo comma, usare qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i Soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	ART. 28	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione,	
	l'Assemblea delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	salvo che sullo scioglimento e la liquidazione	

	della società, per cui sarà necessaria la presenza	
	diretta o per delega di almeno i due terzi dei	
	voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre	
	quinti dei Soci presenti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	ART. 29	
	Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano; è data, peraltro,	
	facoltà all'Assemblea di stabilire diverse	
	modalità di votazione, ivi comprese quelle per	
	corrispondenza o mediante altri mezzi di	
	telecomunicazione, in tal caso l'avviso di	
	convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta.	
	ART. 30	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che	
	risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno	
	tre mesi.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò,	
	ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto	
	per ogni dieci azioni possedute, fino ad un	
	massimo di cinque; i voti complessivamente	
	attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni	
	caso superare un terzo del totale dei voti	

	spettanti a tutti i Soci, tale ragguaglio avviene	
	in caso di eccedenza di tale limite con	
	proporzionale riduzione dei voti esprimibili da	
	ogni socio sovventore, che potrà quindi essere	
	anche inferiore alla unità.	
	Qualora si verifichi il superamento di tale limite	
	legale e per tutto il periodo in cui perduri, i	
	voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del	
	comma precedente sono proporzionalmente ridotti,	
	all'occorrenza anche al di sotto dell'unità. Per i	
	soci speciali si applica l'articolo 9 del presente	
	statuto. Ai soci che realizzano lo scopo	
	mutualistico attraverso l'integrazione delle	
	rispettive imprese, oltre al voto spettante ad	
	ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire	
	un numero di voti in ragione della qualità e	
	quantità degli scambi mutualistici ed in	
	conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento. In particolare, il regolamento	
	definisce i parametri relativi alla quantità e	
	qualità dello scambio mutualistico attraverso i	
	quali la cooperativa individua i soci che possono	
	accedere al voto plurimo. I soci cooperatori	
	muniti di voto plurimo non possono singolarmente	
	esprimere più del decimo dei voti in ogni	

	assemblea generale. In ogni caso, ad essi	
	congiuntamente non può essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ogni singola assemblea	
	generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superino tali	
	limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	AMMINISTRATORI	
	ART. 31	
	La Cooperativa può essere amministrata,	
	alternativamente, da un amministratore unico o da	
	un consiglio di amministrazione composto da due o	
	più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, l'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il	

	periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli	
	amministratori possono essere rieletti. La	
	cessazione degli amministratori per scadenza del	
	periodo determinato dai soci ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito. Qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente. Le decisioni del consiglio	
	di amministrazione, salvi i casi in cui delibera	
	in forma collegiale, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La procedura	
	di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli purchè sia assicurato, a	
	ciascuno amministratore il diritto di partecipare	
	alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione. La decisione è	
	adottata mediante approvazione per iscritto di	
	unico documento ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione da parte	
	della maggioranza degli amministratori. Spetta	
	pertanto, a titolo esemplificativo e non	

	esaustivo, al Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore unico:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	2) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;	
	3) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo	
	Statuto;	
	4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività sociale e fra gli	
	altri: vendere, acquistare, permutare beni e	
	diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie	
	facoltà a riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e	
	qualsiasi operazione compreso leasing presso	
	Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato;	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e	
	compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare,	
	quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e	
	trattative private per opere o servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi	

	contratti;	
	6) deliberare e concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma;	
	7) conferire procure per singoli atti o categorie	
	di atti ferma la facoltà attribuita al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e nominare il	
	Direttore Generale determinandone funzioni e	
	retribuzione;	
	8) assumere e licenziare il personale della	
	società, fissandone mansioni e retribuzione;	
	9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la	
	decadenza e l'esclusione dei soci;	
	10) compiere tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta	
	eccezione soltanto per quelli che, in forza delle	
	disposizioni di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati all'Assemblea Generale;	
	11) deliberare l'istituzione di una sezione di	
	attività per la raccolta dei prestiti prevista	
	dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente	
	Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale;	
	12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri	

	Organismi, Enti e società;	
	13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi	
	e/o stabilimenti operativi;	
	14) stimolare la partecipazione dei soci, anche al	
	di fuori delle assemblee di cui all'art. 24 e	
	seguenti del presente Statuto, sulle questioni	
	concernenti la direzione e la conduzione	
	dell'impresa, l'elaborazione di programmi di	
	sviluppo e la realizzazione dei processi	
	produttivi di rilevanza strategica;	
	15) relazionare, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art. 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo	
	deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli amministratori o a	
	un comitato esecutivo, delegando loro i necessari	

	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le	
	modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci. Il Consiglio di	
	Amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di	
	azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa. In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	ART. 32	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori,	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	IL PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE UNICO	
	ART. 33	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la	
	firma sociale. Il Presidente o l'Amministratore	
	Unico perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti	
	di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando	
	le liberatorie quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive riguardanti	
	la società davanti a qualsiasi Autorità	
	Giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è	
	costituito da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del	
	collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione	

	del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco	
	e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2399 c.c. I Sindaci possono essere revocati solo	
	per giusta causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In	
	caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I sindaci restano in carica fino alla decisione	
	dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in	
	carica. Il collegio sindacale deve vigilare	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi	
	momento, procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	

	facoltà di chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo	
	ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di	
	ispezione e di controllo, i sindaci sotto la	
	propria responsabilità ed a proprie spese possono	
	avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i	
	quali, tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399 c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate. Il collegio	
	sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C..	
	I sindaci relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza	

	mutualistica. Delle riunioni del collegio deve	
	redigersi verbale, che deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di far trascrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni	
	novanta giorni.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 35	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità	
	delle delibere assembleari, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la società, ivi comprese quelle	
	relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale e	
	mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali	
	la legge prevede l'intervento obbligatorio del	

	pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il	
	Regolamento del servizio di conciliazione della	
	Camera di Commercio del luogo ove ha sede legale	
	la società, con gli effetti previsti dagli artt.	
	38 ss. d.lgs. 5/2003. Ogni controversia non	
	risolta tramite la conciliazione, come prevista	
	nella presente clausola, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione della domanda, o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale	
	secondo diritto in conformità del Regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	del luogo ove ha sede legale la società, che	
	provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi	
	procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	della domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto. La sede del collegio	
	arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	

	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro	
	vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come	
	ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche	
	le controversie promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei	
	loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale. Per	
	quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società dovrà procedere alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i	
	Soci.	
	ART. 37	
	In caso di liquidazione della società il	
	patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso	
	del Capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci, a cui aggiungere gli eventuali importi	
	successivamente incrementati, deve essere devoluto	
	ai fondi di cui al c. 1 art. 11 L. 31 gennaio 1992	
	n. 59.	

58 di 59

[illegible]